

## Newsletter n. 22 del 6 Giugno 2015

### **1. DELITTI CONTRO L'AMBIENTE - Pubblicata la legge che detta la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015, la **Legge 22 maggio 2015, n. 68**, recante "**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**".

La legge, in vigore dal 29 maggio 2015, costituisce il più rilevante intervento di riforma della normativa di prevenzione e contrasto della criminalità ambientale.

L'articolo 1, comma 1, della nuova legge introduce, per la prima volta, nel Libro II del Codice penale, il "**Titolo VI-bis – Dei delitti contro l'ambiente**" (artt. 452-bis – 452-terdecies), che prevede i seguenti **sei nuovi reati contro l'ambiente**:

- 1) il delitto di «**inquinamento ambientale**» (art. 452-bis);
- 2) il delitto di «**Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale**» (art. 452-ter);
- 3) il delitto di «**disastro ambientale**» (art. 452-quater);
- 4) il delitto di «**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**» (art. 452-sexies);
- 5) il delitto di «**impedimento del controllo**» (art. 452-septies);
- 6) il delitto di «**omessa bonifica**» (art. 452-terdecies).

L'articolo 1, comma 2, della nuova legge introduce poi, nel D.Lgs. n. 152/2006, la "**Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale**" (artt. 318-bis – 318-octies).

Tra le altre novità:

- a) è stata prevista una **aggravante ambientale** applicabile a tutti i fatti già previsti come reato (art. 452-octies e 452-novies);
- b) per i nuovi delitti contro l'ambiente i **termini di prescrizione sono raddoppiati**;
- c) è stata, infine, prevista una diminuzione dei due terzi delle pene in caso di "**ravvedimento operoso**" (art. 452-decies). **Sconti di pena** per chi si adopera per il **ripristino dello stato dei luoghi** (art. 452-duodecies).

E' stata estesa la pena accessoria della **incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione** anche ai condannati per i reati di "**inquinamento ambientale**", "**disastro ambientale**" "**traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività**", "**impedimento del controllo**" e "**attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**".

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

### **2. DELITTI CONTRO LA P.A. E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - Pubblicata la legge che reintroduce il falso in bilancio**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015, la **Legge 27 maggio 2015, n. 69**, recante "**Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio**".

Il provvedimento, composto di **12 articoli**, si suddivide in **due parti**: la prima riguarda, in particolare, i reati contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, artt. da 1 a 8); la seconda parte ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali (Capo II, artt. da 9 a 12).

Il falso in bilancio ritorna ad essere un reato che può essere contestato **a tutte le società** e non solo a quelle quotate in borsa.

Vengono **sostituiti gli articoli 2621 e 2622** del Codice civile e al contempo vengono **introdotti due nuovi articoli**: l'articolo 2621-bis (*Fatti di lieve entità*) e 2621-ter (*Non punibilità per particolare tenuità*).

La reclusione **per le società quotate va da 3 a 8 anni** (oggi è fra i 6 mesi e i 3 anni), mentre **per le società non quotate va da 1 a 5 anni** (oggi la pena è l'arresto fino a due anni).

Apportate modifiche anche all'art. 25-ter (*Reati societari*) del D.Lgs. n. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), in particolare alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari. Inasprite le **sanzioni amministrative a carico delle società**:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile: sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote** (in precedenza era da cento a centocinquanta quote);

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile: sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote** (in precedenza non previsto);

c) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile: sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote** (in precedenza era previsto da centocinquanta e trecentotrenta quote).

Un **inasprimento di pena** è previsto anche per i **reati contro la P.A.**; in particolare per il peculato (da 4 anni a 10 anni e 6 mesi), la corruzione propria (da 6 a 10 anni), la corruzione impropria (da 1 a 6 anni), l'induzione indebita (da 6 anni a 10 anni e 6 mesi) e la corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni, elevabili fino a 20 nei casi più gravi).

Uno **sconto di pena**, compreso tra un terzo e due terzi, è invece previsto per il ravvedimento operoso ovvero per chi si adoperi efficacemente per evitare ulteriori conseguenze del delitto, assicurare le prove o individuare i colpevoli oppure, ancora, collabori per il sequestro delle somme trasferite illecitamente.

Pene più gravi anche per i **reati di mafia**, con la reclusione da 10 a 15 anni per chi partecipa ad un'associazione mafiosa e da 12 a 18 anni per chi si occupa dell'organizzazione o della direzione.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato degli articoli del Codice civile sostituiti e aggiunti clicca qui.](#)

### **3. OGGETTI IN METALLO PREZIOSO - Fissate le modalità per l'applicazione del marchio di identificazione attraverso la tecnologia laser**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il **Decreto 17 aprile 2015**, recante "*Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser*".

Il presente decreto si applica ai soggetti assegnatari dei marchi di identificazione, che intendono avvalersi della **tecnologia laser per apporre il proprio marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso**, da essi prodotti oppure prodotti e commercializzati.

Le aziende assegnatarie dei marchi di identificazione che intendono avvalersi della tecnologia laser e che intendono imprimere con tecnologia laser anche l'indicazione del titolo legale, devono presentare un'apposita domanda alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Nel primo caso, la domanda deve contenere l'indicazione del **numero dei token USB necessari** e, per ognuno di essi, il **numero identificativo della marcatrice laser** da abilitare all'utilizzo.

Nel secondo caso va fatta la richiesta al fine di inserire nel token USB anche le immagini, in versione informatica, del titolo dei metalli preziosi.

Alle **Camere di Commercio** spetta il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Ad **Infocamere** il compito di inserire i dati del richiedente ed il numero di token USB richiesti nel registro del sistema informatico per la gestione del servizio metrico camerale e procedere con l'allestimento del marchio di identificazione e la generazione dei token USB, che contengono le caratteristiche proprie del marchio di identificazione richiesto.

I **costi** relativi alla predisposizione dei token USB sono carico dell'azienda richiedente e saranno stabiliti, in forma di **diritto di segreteria**, con un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le **istruzioni operative** e la **modulistica** per la presentazione delle domande saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **4. ATTIVITA' DI ACCONCIATURA - Nomina del responsabile tecnico - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico**

In assenza di disposizioni che prevedano una specifica esenzione e un termine entro il quale provvedere, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 174/2005 (17 settembre 2005), abbiano iniziato la propria attività in epoca antecedente alla riforma e che siano tuttora in attività, hanno l'obbligo di adeguarsi alle nuove prescrizioni normative e pertanto sono tenuti alla **nomina del responsabile tecnico per ciascuna delle sedi ove è svolta l'attività di acconciatura**, come previsto dal comma 5, dell'art. 3, della citata legge.

Non è "ulteriormente scusabile una perdurante inadempienza" eventualmente rilevata dagli uffici comunali nel corso degli accertamenti di competenza.

E' questo in sostanza il parere fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **Nota del 29 maggio 2015, Prot. 0080367**, in risposta ad un quesito formulato da un Comune in ordine alla nomina del responsabile tecnico da parte delle imprese esercenti l'attività di acconciatura, rappresentando in via preliminare che esso concerne «una serie di attività presenti nel territorio ... autorizzate negli anni 90», per le quali a seguito di accertamenti risulterebbe «non nominato alcun responsabile tecnico».

Pertanto, nelle ipotesi in cui sussista l'obbligo della espressa designazione del responsabile tecnico, **ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative** di cui all'articolo 5 della citata legge n. 174/2005, come eventualmente ulteriormente specificate da norme locali di attuazione, l'impresa dovrà, nel termine all'uopo assegnato dal Comune, procedere alla nomina del responsabile tecnico mediante presentazione dell'**apposita comunicazione al SUAP**.

Nel quesito si chiedeva anche che il Ministero esprimesse il proprio parere anche sulla questione se «anche i titolari di ditte individuali, provvisti di qualifica di acconciatore, [debbano] ottemperare alla nomina del responsabile tecnico», nonché su «quale sia il corretto procedimento amministrativo, volto ad adeguare la suesposta casistica».

In merito, il Ministero ha ritenuto di precisare che la necessità di una **esplicita designazione formale del responsabile tecnico** sussiste certamente nell'ipotesi di **imprese individuali non artigiane**, mentre nel caso di **imprese individuali artigiane** che svolgano la propria attività professionale **in unica sede** si ritiene che essa debba intendersi esclusa dal quadro normativo complessivamente vigente.

In questo secondo caso, tuttavia, il nominativo dell'imprenditore artigiano titolare dell'attività medesima dovrà essere **automaticamente iscritto, in qualità di responsabile tecnico, presso il REA**.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **5. CAPITALE SOCIALE, AZIONI E QUORUM ASSEMBLEARI - Tre nuove massime del Consiglio Notarile di Milano**

La Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società istituita dal Consiglio Notarile di Milano ha recentemente elaborato le seguenti tre nuove massime:

- **n. 142 - Categorie di azioni e diritto di nomina di amministratori e sindaci** (artt. 2348, comma 2 e 2351, commi 2, 4 e 5 C.C.);

- **n. 143 - Il minimo legale del capitale sociale delle SRL** (artt. 2463, 2482 e 2482-ter C.C.);

- **n. 144 - Azioni di voto "diverso" e quorum assembleari** (artt. 2361, 2357-ter, comma 2, 2368, 2369 C.C; artt. 120, 127-quinquies, 127-sexies T.U.F.).

Per quanto riguarda il **minimo legale del capitale sociale nelle SRL**, la massima n. 143 ricorda che in seguito alle modificazioni dell'art. 2463 del Codice civile, ad opera del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013, tutte le SRL, **a prescindere dall'ammontare del capitale sociale**:

a) possono **deliberare una riduzione del capitale sociale** a copertura di perdite a un ammontare inferiore a euro diecimila, sia qualora la società versi nelle situazioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., sia qualora essa abbia perdite inferiori a un terzo del capitale sociale;

b) possono **deliberare un aumento del capitale sociale**, a titolo gratuito o a pagamento, ad un ammontare inferiore a euro diecimila, anche in seguito a riduzione o azzeramento del capitale sociale a copertura di perdite.

Si ritiene invece che non possa essere deliberata una riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante passaggio di capitale a riserve disponibili, qualora, all'esito dell'operazione, la somma del capitale sociale e della riserva legale risulti di ammontare inferiore a euro diecimila.

LINK:

[Per scaricare il testo delle tre nuove massime e di tutte le altre massime emanate in precedenza clicca qui.](#)

## **6. BILANCIO REDATTO SECONDO IL FORMATO XBRL - Un approfondimento di ASSIREVI sull'attività del soggetto incaricato della revisione legale**

**ASSIREVI** (*Associazione Italiana Revisori Contabili*) ha pubblicato un documento di ricerca (n. 191, dal titolo: **"Il bilancio d'esercizio redatto secondo il formato elaborabile XBRL: alcune peculiarità connesse all'attività del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio"**) nel quale vengono riportate alcune riflessioni sul bilancio d'esercizio redatto secondo il formato elaborabile XBRL per evidenziare le **peculiarità connesse all'attività del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio**.

Il Documento si propone l'obiettivo di svolgere considerazioni con riferimento ad alcune tematiche connesse alla codificazione del **bilancio in formato elaborabile XBRL**, vale a dire il formato previsto ai fini del relativo deposito presso il Registro delle Imprese.

Il documento si sofferma su alcune **peculiari situazioni** che la codificazione del bilancio in formato elaborabile XBRL, così come richiesta dalla normativa vigente, potrebbe generare.

Esso contiene inoltre talune riflessioni su alcune **potenziali criticità** relative agli impatti che il deposito del bilancio XBRL presso il Registro delle Imprese potrebbe avere sulle **informazioni a disposizione del pubblico** circa il bilancio di una società, all'esito del relativo processo di approvazione e, in particolare, sulla relazione emessa dal Soggetto incaricato della **revisione legale del bilancio**.

Il documento presenta, infine, alcuni spunti di riflessione in merito all'opportunità che, nei rapporti diretti con la società sottoposta a revisione e con gli organi sociali, non esistano dubbi circa l'**esclusione dall'area di verifica del revisore** di quanto effettuato dall'organo amministrativo per soddisfare gli obblighi imposti dalla disciplina attualmente vigente ai fini del deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese.

In particolare, ASSIREVI sottolinea che nell'ipotesi in cui gli amministratori provvedano alla **conversione del bilancio in formato XBRL** dopo il vaglio assembleare, la relazione ex art. 14 D. Lgs. 39/2010 depositata presso il Registro delle imprese verrebbe emessa dal revisore con riferimento ad un bilancio redatto secondo un **formato differente** rispetto a quello destinato alla pubblicazione nel Registro delle Imprese. In tal caso, il revisore risulterebbe chiamato ad esprimersi su un bilancio la cui rappresentazione, in un momento successivo alla sua approvazione da parte dei soci, è destinata ad essere elaborata per renderla conforme al formato XBRL.

Inoltre ASSIREVI rileva che, ad oggi, i soggetti che intendono ottenere **informazioni sul bilancio** di una società tramite la consultazione del Registro delle Imprese non sembrano disporre di strumenti sufficienti a comprendere se la trasformazione in formato elaborabile XBRL di un bilancio sia avvenuta prima o dopo l'approvazione del medesimo bilancio da parte dell'assemblea.

Conseguentemente, tali soggetti non sono in condizione di conoscere se la **relazione di revisione** depositata presso il Registro delle Imprese si riferisca alla rappresentazione del bilancio in **formato XBRL** o del bilancio predisposto in **altro formato**.

Sarebbe pertanto auspicabile che le informazioni disponibili al pubblico presso il Registro delle Imprese consentissero una **corretta ricostruzione dell'iter di approvazione del bilancio** e, in particolare, del **momento di trasformazione** del bilancio medesimo in formato XBRL.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento n. 191 clicca qui.](#)

## **7. TASSONOMIA IFRS - Come adottarla per l'archiviazione elettronica dei bilanci secondo i nuovi standard - Predisposta una guida dalla Fondazione IFRS**

La **Fondazione IFRS** (*International Financial Reporting Standards*), responsabile per la gestione e il controllo dello **IASB** (*International Accounting Standards Board*), ha messo a punto una guida per aiutare le autorità di regolamentazione del mercato in tutto il mondo ad adottare la Tassonomia IFRS per l'archiviazione elettronica dei bilanci secondo i nuovi standard.

La guida nasce dalla crescente attenzione della Fondazione IFRS e IASB sull'informativa digitale, sugli organismi regolatori coadiuvanti e sulle borse che richiedono per le loro esigenze informative di carattere generale **dati di bilancio disponibili in un formato digitale strutturato**.

La guida è stata presentata in un workshop a Tokyo, in Giappone, per gli organismi regolatori di tutta l'Asia.

Lo scopo di questa guida è quello di aiutare le autorità di regolamentazione e le altre organizzazioni a sviluppare e ad attuare i requisiti di **deposito elettronico strutturato per utilizzare la IFRS Taxonomy**.

Essa fornisce un'introduzione agli IFRS Taxonomy, i dettagli sul modo in cui può essere utilizzata all'interno di un sistema di archiviazione e gli esempi di buone pratiche.

Per incoraggiare l'archiviazione elettronica, lo IASB ora considera la segnalazione digitale e la IFRS Taxonomy attraverso la definizione dei principi applicati nella pratica invece che alla fine dello sviluppo di una norma.

La Fondazione IFRS ha anche avviato un progetto per **mappare i requisiti di deposito attuali di bilancio IFRS in tutto il mondo** e di raccogliere dati sull'uso del deposito elettronico e dell' IFRS Taxonomy. Questo si tradurrà in un documento di sintesi, in corso di pubblicazione sul sito web della Fondazione IFRS.

LINK:

[Per accedere al sito della Fondazione IFRS e consultare la guida clicca qui.](#)

## **8. PROCEDURE DI INSOLVENZA - Dall'Europa un nuovo regolamento**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 141/19 del 5 giugno 2015, il **Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015**, relativo alle procedure di insolvenza.

Il presente regolamento **abroga il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 e si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2017**.

Le procedure di insolvenza **riguardano**: *Fallimento, Concordato preventivo, Liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione straordinaria, Accordi di ristrutturazione, Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), Liquidazione dei beni*.

Il presente regolamento **non si applica** alle procedure di insolvenza che riguardano:

- a) *le imprese assicuratrici;*
- b) *gli enti creditizi;*
- c) *le imprese d'investimento e le altre imprese o enti nella misura in cui siano contemplati dalla direttiva 2001/24/CE, oppure*
- d) *gli organismi d'investimento collettivo.*

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e precisamente il 25 giugno 2015, e gli Stati membri lo devono applicare a decorrere dal **26 giugno 2017** fatta eccezione per:

- l'articolo 86, relativo alle informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione, che si applica a decorrere dal **26 giugno 2016**;
- l'articolo 24, paragrafo 1, relativo ai registri fallimentari degli stati membri in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza, che si applica a decorrere dal **26 giugno 2018**;
- l'articolo 25, relativo all'interconnessione dei registri fallimentari, che si applica a decorrere dal **26 giugno 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2015/848 clicca qui.](#)

## **9. DURC - Pubblicato il decreto che prevede semplificazioni in merito al rilascio del documento - Verifica in tempo reale dal 1° luglio 2015 - Chiarimenti dall'INPS**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, il **decreto 30 gennaio 2015**, recante "**Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)**".

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), è stato emanato in attuazione dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 78/2014 ed è composto da **dieci articoli** e di **un Allegato** che riporta l' "*Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 8 la cui violazione è causa ostativa alla regolarità*".

Il Decreto, in particolare, disciplina:

- *soggetti abilitati;*



- *verifica di regolarità contributiva;*
- *requisiti di regolarità;*
- *assenza di regolarità;*
- *procedure concorsuali;*
- *modalità di verifica;*
- *cause ostative alla regolarità;*
- *esclusioni.*

**Dal 1° luglio 2015 sarà possibile ottenere il DURC in tempo reale.** Grazie alla nuova procedura, operativa dopo 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in questione, sarà, infatti, possibile ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una **validità di 120 giorni** e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (*erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA*) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da Internet.

Il documento generato con la nuova procedura online **sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto:**

- *per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;*
- *nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;*
- *per il rilascio dell'attestazione SOA.*

Il Documento generato ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

La verifica è **attivata dai soggetti abilitati**, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

La verifica può essere effettuata, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro, da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali.

L'INPS, con un **comunicato del 5 giugno 2015, Prot. 45482**, indirizzato alle sedi territoriali, chiarisce che **l'intero iter di definizione** dovrà necessariamente essere completato **entro 30 giorni** dall'istanza di verifica.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento \(Punto 27\) clicca qui.](#)

## **10. DICHIARAZIONI PREVISTE AI FINI IVA - Approvato il nuovo modello AA9/12 - Approvate le istruzioni e le specifiche tecniche del modello AA7/10**

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento n. 75295/2015 del 3 giugno 2015**, ha approvato il **modello AA9/12**, da utilizzare per le dichiarazioni di **inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto delle persone fisiche**, delle relative **istruzioni** e delle **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello deve essere utilizzato a partire **dal 4 giugno 2015**. Fino al 30 settembre 2015 potrà essere utilizzato il modello AA9/11 qualora non sia necessario optare per i regimi fiscali agevolati.

Il nuovo modello recepisce le novità introdotte dalla **Legge 23 dicembre 2014 n. 190** (Legge di Stabilità 2015) e dalla **Legge 27 febbraio 2015, n. 11**, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), in materia di **nuovo regime forfetario e di regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**.

Nel dettaglio:

1) la **L. n. 190/2015** (art. 1, comma 54) ha introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, il **nuovo regime fiscale forfetario**, abrogando, con il successivo comma 85, il regime di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 98/2011 e il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13, legge n. 388/2000;

2) la **L. n. 11/2015** (art. 10, comma 12-undices), ha poi **prorogato**, per l'anno d'imposta 2015, il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011.

Pertanto, al fine di adeguare alla vigente normativa la struttura e il contenuto del modello da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 da parte delle persone fisiche, approvato da ultimo con provvedimento del 18 maggio 2012, viene ora approvato il modello AA9/12 con le relative istruzioni.

Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le **istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione del modello AA7/10**, da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con tutti i suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo modello AA9/12 clicca qui.](#)

## **11. SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN) - Al via il credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **decreto direttoriale del 18 maggio 2015**, ha stabilito le **modalità di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta** per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale (SIN), ai sensi del decreto interministeriale 7 agosto 2014 e stabilisce, altresì, la **procedura di prenotazione** delle risorse finanziarie per la concessione del credito d'imposta.

Dell'emanazione del decreto ne è stata data comunicazione con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2015.

Ricordiamo che, con il **decreto interministeriale 7 agosto 2014**, del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state stabilite le condizioni, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese che sottoscrivono accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale.

Con tale decreto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2014 - è stata data attuazione a quanto previsto all'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del D.L. n. 145/2013 (cd. decreto "Destinazione Italia"), convertito dalla L. n. 9/2014.

I **siti d'interesse nazionale (SIN)** sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

I SIN sono individuati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le Regioni interessate.

Le **risorse stanziare** per la concessione delle agevolazioni, nella forma di credito d'imposta, sono pari complessivamente a **70 milioni di euro**, di cui **20 milioni per l'anno 2014** e **50 milioni per l'anno 2015**, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.

**Possono beneficiare** delle agevolazioni **le imprese sottoscrittrici degli accordi di programma** previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le **seguenti caratteristiche**:

- *siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree;*
- *siano già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma;*
- *abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;*
- *procedano all'acquisto dei beni strumentali previsti dalla norma successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma.*

**Non sono ammesse alle agevolazioni** le imprese operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo ed in altri settori specifici.

I contenuti del modello di istanza, nonché le modalità e i termini di presentazione saranno definiti con **circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese**.

L'istanza di concessione delle agevolazioni, unitamente alla documentazione prevista, deve essere presentata **a partire dal 2 gennaio 2016 entro il 31 dicembre 2016** per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.

La suddetta istanza deve essere presentata alla "**Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico**" all'indirizzo PEC [dgaii.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.div06@pec.mise.gov.it), in formato "p7m" a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell'impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo n. 82/2005.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 18 maggio 2015 con tutti i suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 7 agosto 2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sui siti inquinati di interesse nazionale \(SIN\) clicca qui.](#)

## **12. TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE - AI via dal 22 giugno - Emanate le istruzioni e le modalità telematiche per l'invio dell'istanza**

A decorrere **dalle ore 10:00 de 22 giugno 2015 fino alle ore 12:00 del 24 luglio 2015** potranno essere presentate le domande relative al credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture alberghiere e ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Lo ha stabilito il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, che ha reso disponibile il **fac-simile dell'istanza** di attestazione dei requisiti per beneficiare del credito d'imposta in questione, introdotto dall'art. 9, comma 2, D.L. n. 83/2014, convertito dalla L. n. 106/2014.

L'istanza di ammissione al beneficio deve essere presentata in **forma telematica**, insieme all'**attestazione di effettività delle spese sostenute**.

La procedura prevede:

- a) la **registrazione al Portale dei Procedimenti** per ricevere il codice di accesso di attivazione della pratica di richiesta,
- b) la successiva **compilazione dell'istanza** con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute e la sottoscrizione mediante firma digitale della documentazione.

Una volta conclusa la procedura il richiedente riceve una **ricevuta** con indicazione della data e dell'ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell'**ordine cronologico** di arrivo dell'istanza.

Ricordiamo che l'agevolazione è riconosciuta nei confronti di **esercizi ricettivi** (singoli e aggregati), **agenzie di viaggi e tour operator** che applicano lo studio di settore approvato con D.M. 28 dicembre 2012 e che risultino appartenenti al cluster 10, dalle **Agenzie intermediarie specializzate** in turismo incoming, o al cluster 11, nonché dalle **Agenzie specializzate in turismo**.

Il credito d'imposta, riconosciuto per il triennio 2014-2016, è pari **al 30% dei costi agevolati sostenuti** per gli investimenti e le attività di sviluppo, con esclusione dei costi relativi all'intermediazione commerciale.

Le **spese agevolabili**, individuate con decreto interministeriale del 12 febbraio 2015, sono eleggibili al 100%, ma l'importo totale di tali spese non può superare l'importo di **41.666,00 euro** per ciascun beneficiario, al fine di rispettare il limite massimo del credito d'imposta pari a **12.500,00 euro**.

Il credito d'imposta riconosciuto è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo.

A titolo esemplificativo, rientrano tra le **spese eleggibili**:

- *l'acquisto e installazione di modem, router e dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile;*
- *l'acquisto di software e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;*
- *l'acquisto software e/o hardware per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;*
- *il contratto di fornitura spazi web e pubblicità on line per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;*
- *il contratto di fornitura di prestazioni e di servizi per spese relative a servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;*
- *il contratto di fornitura di prestazioni e di servizi e/o acquisto di software per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;*
- *il contratto di fornitura di prestazioni e servizi (docenze e tutoraggio) per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.*

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del fac-simile dell'istanza di Attestazione clicca qui.](#)

LINK:



[Per accedere al portale dei procedimenti clicca qui.](#)

### **13. CONTRATTI DI SVILUPPO - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **circolare direttoriale 25 maggio 2015, n. 39257**, con la quale fornisce dei chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei **contratti di sviluppo** di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014, relativamente a:

- *programmi di sviluppo di attività turistiche;*
- *programmi di sviluppo realizzati da reti di imprese;*
- *utilizzo della riserva;*
- *verifica della disponibilità delle risorse finanziarie e degli immobili oggetto del programma agevolato;*
- *modalità di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato.*

**Il comunicato relativo alla circolare è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015.**

Nell'intento di dare continuità all'attuazione della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo, come riformata dal **decreto 14 febbraio 2014**, con il **decreto ministeriale del 9 dicembre 2014** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015) si è provveduto ad aggiornare le modalità per l'accesso, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo in conformità alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo 2014 – 2020.

Attraverso lo strumento dei **contratti di sviluppo** possono essere finanziati programmi di sviluppo nei **settori industriale** (compreso quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), della **tutela ambientale** e del **turismo**, con l'obiettivo generale di favorire il rilancio settoriale e territoriale nonché l'attrazione di investimenti esteri.

Per tutte e tre le tipologie di contratti di sviluppo, l'investimento complessivo minimo, con esclusione del costo delle opere infrastrutturali, è di **20 milioni di euro (7,5 milioni di euro** nel caso in cui il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale 9 dicembre 2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire i contenuti e scaricare il testo del decreto ministeriale 14 febbraio 2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

### **14. LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - CERTIFICATO DI AGIBILITA' - Dal 1° giugno è attiva una nuova procedura telematica - Indicazioni dall'INPS**

**Dal 1° gennaio 2015 anche la gestione ex ENPALS è a carico dell'INPS.**

Nell'ambito del processo di integrazione della gestione ex ENPALS, con Circolare n. 154 del 3 dicembre 2014, l'INPS ha fornito in merito all'adozione, a partire dall'1° gennaio 2015, delle modalità di attribuzione delle posizioni contributive aziendali in vigore per le aziende con dipendenti anche per i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico ai fini dell'espletamento di tutti gli adempimenti contributivi e informativi di legge nei confronti dell'Istituto.

Per effetto di tale integrazione, l'INPS, con il **messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015**, e con specifico riferimento alle imprese del settore dello spettacolo, fornisce indicazioni in merito al **rilascio della procedura telematica per la richiesta e la conseguente emissione on-line del certificato di agibilità**, adeguata alla luce dell'avvenuta estensione del sistema di identificazione delle suddette imprese in base alla matricola INPS.

Il principale adeguamento della procedura per la richiesta del certificato di agibilità riguarda la visualizzazione delle **posizioni contributive (Matricole INPS)** riferite al Codice Fiscale dell'impresa, utilizzato per accedere al servizio.

Sulla base dell'elenco delle posizioni contributive visualizzato per l'impresa, la **richiesta** di un nuovo certificato di agibilità, la **modifica** (ove ricorrano le condizioni) o la **visualizzazione** di una richiesta già inserita, verrà effettuata selezionando la **"Matricola"** sulla quale si intende operare e non più le posizioni

identificate con “Codice Gruppo” e “Numero Attività”, alla luce del venir meno della prassi precedentemente in uso di articolare gli adempimenti sulla base dell’attività di impresa.

In particolare, il datore di lavoro nei confronti del quale sussiste l’obbligo di effettuare la richiesta del certificato di agibilità in relazione al lavoratore dello spettacolo e in capo al quale rimane sia l’obbligo medesimo sia la responsabilità dell’adempimento, previo rilascio al lavoratore di una specifica delega e di una dichiarazione di responsabilità all’INPS, può abilitare singoli lavoratori ad effettuare la richiesta di agibilità per se stessi.

La nuova funzione consente l’inserimento da parte del datore di lavoro del lavoratore delegato in un elenco di lavoratori abilitati, associati alla matricola azienda.

Il lavoratore abilitato potrà esclusivamente inserire richieste di agibilità riferite a proprie prestazioni lavorative, mentre non potrà eliminare o modificare le richieste già inserite.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3575/2015 clicca qui.](#)

## **15. CESSIONI DEI CREDITI CERTIFICATI - Modificati i termini di intervento del Fondo di garanzia**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, il **Decreto 11 marzo 2015**, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto 27 giugno 2014, recante strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”.

Il presente decreto riformula in particolare l’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto 27 giugno 2014, al fine di favorire ulteriormente le operazioni di cessione dei crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con la finalità della norma di legge volta a facilitare lo smobilizzo dei predetti crediti. Vengono, in sostanza, modificati i termini per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia sulla cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, prevedendo la possibilità di attivazione decorsi **180 giorni dalla data dell’atto di cessione**.

Ricordiamo che il D.M. 27 giugno 2014 ha disciplinato le modalità di intervento del **Fondo di garanzia** istituito presso il Ministero dell’Economia sulle **cessioni dei crediti** vantati dai fornitori nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In virtù del provvedimento, i fornitori possono cedere **pro soluto** il proprio **credito certificato** e assistito dalla garanzia dello Stato a banche e a intermediari finanziari incassando quanto dovuto al netto di una percentuale di sconto che è fissata nella misura massima dell’1,90% in ragione d’anno.

Lo sconto si riduce all’1,60% per gli importi eccedenti 50.000 euro di ammontare della cessione.

In caso di mancato pagamento dell’importo dovuto da parte della P.A. debitrice, i soggetti garantiti avrebbero dovuto trasmettere l’intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione alla Pubblica Amministrazione interessata **entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento**.

Tale termine viene ora fissato, per effetto del D.M. 11 marzo 2015, decorsi **180 giorni dalla data della cessione**, nell’ipotesi in cui il giorno indicato nella certificazione cada successivamente.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 11 marzo 2015 clicca qui.](#)

## **16. ASSICURAZIONI - Dal 1° giugno 2015 l’attestato di rischio è solo digitale**

Per le polizze in scadenza dall’1 luglio 2015, l’**attestato di rischio diventa digitale** e l’assicurato non dovrà più inviarlo alla compagnia di assicurazione.

Dal 1° giugno 2015, infatti, il documento che attesta la classe universale di appartenenza dell’assicurato e il numero degli incidenti avuti negli ultimi anni, **sarà solo online**.

A confermarlo è l’**IVASS** (*Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni*) con il **regolamento n. 9 del 19 maggio 2015**, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato di rischio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015.

Con l’emanazione di questo Regolamento – scrive l’IVASS nel comunicato stampa del 21 maggio 2015 - si conclude la prima fase del progetto “**dematerializzazione dell’attestato di rischio**”. Essa è frutto di un proficuo confronto con gli operatori del mercato, imprese ed intermediari, e con le associazioni dei consumatori, nonché dei numerosi contributi offerti in sede di pubblica consultazione (si vedano gli esiti pubblicati sul sito dell’IVASS).

E’ prevista una seconda fase che consentirà di passare dall’attestato di rischio c.d. “statico” (che fotografa la situazione corrente) all’attestato “dinamico”, generato nel continuo dal sistema, così da

renderlo più aggiornato, ancora più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi, meglio armonizzato rispetto alle situazioni degli altri Paesi UE.

Il contraente dunque, non ricevendo più l'attestato cartaceo, **non dovrà neppure più consegnarlo alla compagnia** per la stipula di una nuova polizza assicurativa, ma sarà la compagnia a collegarsi alla suddetta banca dati e scaricarlo telematicamente.

L'obbligo della compagnia precedente è quello di caricare l'attestato di rischio nella banca dati e renderlo disponibile sul proprio sito web a disposizione del cliente, che potrà visionarlo accedendo con le proprie credenziali d'accesso nell'apposita area riservata.

Inoltre, su richiesta dell'assicurato, la compagnia deve altresì inviarlo **via mail**, oppure ancora mediante **Whatsapp** o attraverso altre applicazioni per tablet o smartphone, e persino può essere inviato tramite la messaggistica di **Facebook**.

E non solo. Sempre su richiesta del contraente, a differenza di quanto avviene oggi, è prevista la possibilità del **rilascio di un duplicato dell'Attestato di rischio a persona diversa** (ad es. al proprietario del veicolo, nel caso in cui sia diverso dal soggetto che ha stipulato la polizza assicurativa).

In ogni caso, per chi ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie, la compagnia di assicurazione deve garantire comunque a chi ne fa domanda la **stampa cartacea dell'attestato ma non la consegna a domicilio**.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento IVASS n. 9/2015 clicca qui.](#)

## **17. FAMILYLINE - Presentato il nuovo servizio per favorire l'accessibilità ai servizi pubblici da parte delle famiglie italiane**

Nell'ambito del **ForumPA 2015**, svoltosi a Roma presso il Palazzo dei Congressi dal 26 al 28 maggio 2015, è stato presentato, nell'ambito del seminario "*Politiche per la famiglia tra cooperazione e accessibilità ai servizi: i nuovi progetti della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", il **progetto FamilyLine**, mirato a favorire l'**accessibilità ai servizi pubblici** da parte delle famiglie italiane.

L'iniziativa si propone di andare incontro alle esigenze del cittadino e favorire la sua partecipazione alla società civile, supportando a Riforma della PA.

Il progetto **FamilyLine**, si rivolge **direttamente ai cittadini** attraverso il **Contact Center** (rispondente al **numero verde 800.254.009**, operativo dal lunedì al venerdì) e il **portale FamilyLine** che offre risposte utili ad orientare l'utente nell'intero percorso integrato di utilizzazione dei servizi.

Obiettivo generale del progetto è **sostenere l'attuazione della Riforma della PA** semplificando, attraverso un'informazione mirata, l'accesso ai servizi pubblici per le famiglie e promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione attiva della società civile.

FamilyLine nasce da un'idea della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, con l'intento di offrire e rendere più accessibili le informazioni e le opportunità utili alla vita quotidiana delle famiglie.

Attraverso un **Contact Center** e un **portale Web**, si vuole consentire ai cittadini di ricevere risposte mirate e aggiornate sulle modalità di accesso ai servizi pubblici, ottenendo il supporto di esperti e inviando proposte o segnalazioni.

LINK:

[Per scaricare una scheda di sintesi del progetto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Dipartimento per le politiche della famiglia clicca qui.](#)

## **18. E@SY COMMERCE - Da Poste Italiane un manuale per acquisti in sicurezza - Per ora disponibile solo nella Lombardia**

Poste Italiane SpA lancia una nuova iniziativa per diffondere informazioni e indicazioni in materia di **e-commerce**, sensibilizzando gli utenti della rete riguardo gli **acquisti online** e le strategie per garantire **semplicità e sicurezza**.

Il manuale **E@sy commerce**, realizzato in collaborazione con 19 Associazioni dei consumatori e Netcomm, il Consorzio del Commercio elettronico italiano, è disponibile in **1.100 uffici postali situati in Lombardia** e può essere scaricato nella versione virtuale dal sito di Poste Italiane.

Il vademecum spiega cosa si intende per **commercio elettronico** e fornisce informazioni sul trend e sulle modalità più sicure per effettuare acquisti in rete, soprattutto in relazione agli strumenti di pagamento.

Numerosi i temi trattati, dai **siti di vendita** al **processo di acquisto**, dalla **spedizione dei prodotti** alla **richiesta di rimborso**.

Il testo affronta anche le modalità per proteggersi dalle **frodi online** ai **danni della carta di credito**, ma anche dal **Phishing** e dalla **Truffa nigeriana**.

LINK:

[Per scaricare il testo del manuale E@sy commerce clicca qui.](#)

## **19. ISTAT - Pubblicato il Rapporto annuale 2015 - La situazione del Paese**

Publicato dall'ISTAT il "**Rapporto annuale 2015 – La situazione del Paese**".

La 23esima edizione del Rapporto annuale dell'ISTAT sviluppa una **riflessione documentata sul presente dell'Italia**, descrive le trasformazioni intervenute nel recente passato e individua le **prospettive e le potenzialità di crescita del Paese**.

Concentra inoltre l'attenzione sui **diversi soggetti che si muovono nel sistema produttivo**, nella società e nei territori per cogliere le loro interazioni al fine di individuare i punti critici, gli elementi dinamici e i fabbisogni di intervento da offrire alle decisioni dei policy maker.

Il Rapporto è stato presentato dal Presidente Giorgio Alleva il 20 maggio 2015 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma.

LINK:

[Per scaricare il testo del Rapporto clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 26 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2015)**

**1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 11 marzo 2015:** Modifiche ed integrazioni al decreto 27 giugno 2014, recante strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 19 maggio 2015:** Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato:** Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di aprile 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato legge clicca qui.](#)

**4) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comunicato:** Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali in materie agricole, alimentari e forestali. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato legge clicca qui.](#)

**5) Legge 22 maggio 2015, n. 68:** Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**6) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Decreto 27 marzo 2015:** Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero, titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Decreto 13 maggio 2015:** Sanzioni sul materiale soggetto a deposito legale. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 17 aprile 2015:** Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser. (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 17 maggio 2015:** Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in attuazione dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015 – Suppl. Ord. n. 24).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Legge 27 maggio 2015, n. 69:** Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**11) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 30 gennaio 2015:** Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Ministero dell'Interno - Decreto 25 maggio 2015:** Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'anno 2015, per i servizi gestiti in forma associata. (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 22 maggio 2015:** Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2015/2016. (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Provvedimento 19 maggio 2015:** Regolamento recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - dematerializzazione dell'attestato di rischio. (Regolamento n. 9). (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015).



LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**15) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 4 febbraio 2015:** Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria. (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015 – Suppl. Ord. n. 25).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**16) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 27 maggio 2015:** Individuazione dei criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**17) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare - Decreto 5 maggio 2015:** Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**18) Ministero dell'Interno - Decreto 29 maggio 2015:** Contributo pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2015, a carico delle città metropolitane e delle province, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per la riduzione dei costi della politica. (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**19) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicato:** Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 8 maggio 2015 clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA (DAL 26 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2015)

**1) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015,** relativo alle procedure di insolvenza. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 141/19 del 5 giugno 2015).

**N.B.** Il presente regolamento **abroga il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 e si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2017.**

Le procedure di insolvenza **riguardano:** *Fallimento, Concordato preventivo, Liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione straordinaria, Accordi di ristrutturazione, Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), Liquidazione dei beni.*

Il presente regolamento **non si applica** alle procedure di insolvenza che riguardano: *a) le imprese assicuratrici; b) gli enti creditizi; c) le imprese d'investimento e le altre imprese o enti nella misura in cui siano contemplati dalla direttiva 2001/24/CE, oppure d) gli organismi d'investimento collettivo.*

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2015/848 clicca qui.](#)

**2) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015,** relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 141/73 del 5 giugno 2015).

**N.B.** La Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è suddivisa in VII CAPI:

- *Capo I sulle disposizioni Generali relative all'ambito di applicazione alla valutazione dei rischi e alla politica per paesi terzi;*
- *Capo II che si occupa dell'adeguata verifica della clientela;*
- *Capo III relativo alle informazioni sulla titolarità effettiva;*
- *Capo IV che stabilisce gli obblighi di segnalazione;*
- *Capo V che si occupa sulla protezione dei dati, obblighi di conservazione delle registrazioni e dati statistici;*
- *Capo VI che riguarda le politiche e le procedure di vigilanza;*
- *Capo VII con le disposizioni finali.*

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e precisamente il **25 giugno 2015**, e gli Stati membri dovranno uniformarsi ad essa entro il **26 giugno 2017** mettendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2015/848 clicca qui.](#)